

STATUTO
"Associazione Altoatesina per la Cremazione SOCREM"
Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"Associazione Altoatesina per la Cremazione SOCREM - ODV"

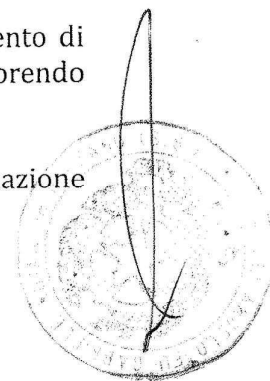
da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Bolzano e con durata illimitata.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Scopo precipuo dell'associazione è quello di:

- a) diffondere i valori altamente morali, sociali ed igienici dell'incenerimento delle salme, in omaggio alle leggi dell'igiene, della protezione e conservazione dall'inquinamento del suolo e dell'ambiente urbano;
- b) promuovere presso gli organi periferici dello Stato, presso le Amministrazioni locali e presso altri Enti pubblici le riforme atte a divulgare la pratica dell'incenerimento delle salme e a rimuovere gli ostacoli che la intralciano;
- c) tutelare alla morte dei soci, la piena esecuzione delle disposizioni testamentarie relativamente all'incenerimento delle loro spoglie;
- d) propagandare il principio della cremazione con conferenze, pubblicazioni, o altri mezzi di stampa o televisivi;
- e) mantenere e favorire le relazioni con le altre Associazioni nazionali nell'intento di rafforzare l'azione di propaganda e conseguire gli scopi del presente Statuto, favorendo altresì la costituzione o affiliazione di nuove Associazioni per la cremazione;
- f) promuovere mediante adeguati organismi, iniziative volte allo studio, alla formazione professionale e alla gestione di servizi in materia funeraria;



g) individuare e sostenere "modalità" e "tecniche" di aiuto (professionali e non) per tutti coloro che dopo un "lutto" si trovano soli di fronte al loro dolore e alla loro angoscia, in particolare soli di fronte alle difficoltà psicologiche relativamente all'elaborazione del lutto stesso.

Le dimensioni di questo aiuto consistono ad esempio:

- nell'organizzare incontri informativi o colloqui personalizzati con l'intervento e l'assistenza di psicologi tesi a prevenire e a curare le "patologie del lutto" che impediscono di fatto alle persone afflitte dal dolore di ricostruirsi una esistenza;
- nell'organizzare incontri informativi o colloqui personalizzati con l'intervento e l'assistenza di cerimonieri funebri tesi a far sì che la Società attuale riprenda interesse per i "rituali collettivi", l'unico mezzo che la Storia umana è riuscita a porre in essere per non lasciare solo l'individuo nelle morti parziali, nel morire e nel rivivere dopo aver subito un "lutto";
- nell'organizzare incontri informativi o colloqui personalizzati con l'intervento e l'assistenza di avvocati e/o altri tecnici tesi a tutelare i diritti delle "persone in crisi o in lutto" di fronte ai meccanismi impersonali del mercato e di fronte alle disfunzioni istituzionali (in particolare degli ospedali e della Sanità in genere, del mercato del caro estinto, della Giustizia, etc.).

h) effettuare prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, e successive modificazioni.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che abbiano compiuto i 18 anni di età o, se di età minore, quando abbiano l'assenso scritto di colui che ne esercita la responsabilità genitoriale, salvo la conferma scritta al compimento del diciottesimo anno di età.

L'adesi
Posson
che coi
con la l

Chi int
domar
- l'ind
nonch
- la d
eventi
associ
- app
incari
un su

Il Pre
coere

La de
un m

Il Pre
doma

Qual
dalla
l'Ass
occa

Lo si
dall'
prin
term

I so

a) s
e so

b)
Dir
mo
cor

L'adesione all'Associazione implica l'accettazione incondizionata del presente Statuto. Possono altresì aderire all'associazione gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- apposita dichiarazione con l'espressa volontà che la sua salma venga cremata, incaricando di ciò per la salvaguardia dell'esecuzione, il Presidente dell'Associazione o un suo delegato.

Il Presidente pro tempore decide sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La decisione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura di un membro del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Presidente pro tempore deve, entro 60 giorni, motivare la decisione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Categorie di soci)**

I soci si dividono in effettivi ed onorari, così definiti:

a) sono soci effettivi tutti coloro che per iscritto, aderiscono agli scopi dell'Associazione e sono in regola con il pagamento delle quote annuali;

b) sono soci onorari quelle persone o enti che, su proposta sempre del Consiglio Direttivo, l'Assemblea giudicherà meritevoli di tale titolo per aver favorito, in qualunque modo il raggiungimento delle finalità perseguite dall'Associazione e il cui patrocinio si consideri utile e di prestigio per la stessa.

ART. 5



(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6

(Versamento delle quote associative)

Gli associati possono scegliere tra le seguenti forme di versamento delle quote associative:

- versamento tramite c/c postale, bancario o direttamente presso l'ufficio SOCREM;
- versamento di una quota annuale, quinquennale o decennale.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Sarà considerato dimissionario chiunque ometta di versare la quota associativa annuale, per due anni consecutivi.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta ed autografa la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 1 mese prima. Le dimissioni spontanee o la cancellazione del socio non lo esonerano dal pagamento dei contributi arretrati. In nessun caso egli avrà diritto alla restituzione delle quote o delle donazioni versate che pertanto saranno prescritte a favore dell'Associazione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver

ascoltat
comunic
contro

I diritti

Le som
trasmis

Gli asso
alcun di

Sono or
- l'Asse
- il Con
- il Pres
- l'Orga

Nell'As
libro di

Ciascu

Ciascu
delega
rappre

La con
luogo,
almeno
libro c
quotid
fissata

L'Asse
esercit

L'Asse
ne è fa

L'Asse

ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (eventuale).

ART. 9 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

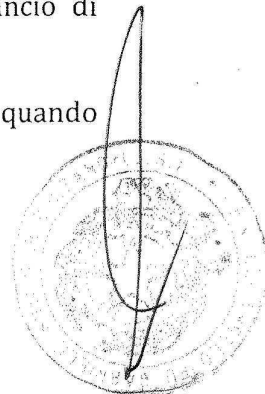
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 (cinque) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati o in alternativa a mezzo di convocazione pubblicata sui seguenti quotidiani: "Alto Adige" e "Dolomiten" e sempre almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:



- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati iscritti, in regola con i pagamenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 10 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo elegge le seguenti cariche associative nel suo seno: Presidente e Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

oggetto - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
i sensi - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la
ità nei - programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

dallo Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Imeno La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

ne del Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare nel suo seno eventuali incaricati di zona con funzione consultiva ma senza diritto di voto. Le loro prestazioni si intendono a titolo gratuito.

hanno Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

ita in Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

o per Le potestà di rappresentanza attribuite agli amministratori è generale, pertanto le imitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

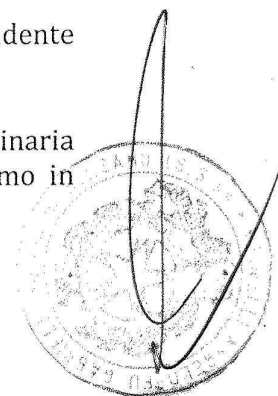
ART. 11 (Presidente)

ente e Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

nerali Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Legge Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

rovate Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.



Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 16, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai

invece 13084



questi propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

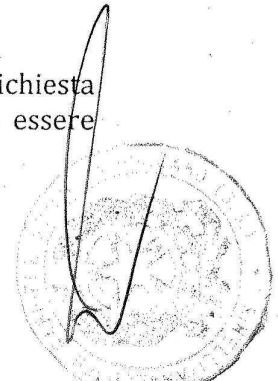
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Presidente dell'Associazione. Nei successivi 30 (trenta) giorni dovrà essere garantita la visione dei libri sociali presso la sede legale dell'associazione.



ART. 19 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

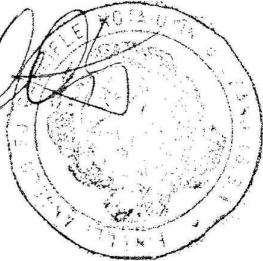
Per qu
Regolar
previsti
success

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Luigi Rossi

Luigi Rossi



La presente copia composta di n. 9
è conforme al suo originale firmato a norma
di Legge e conservata nei miei atti.
Si rilascia per gli atti conseguenti.
Bolzano

- 9 AGO. 2019

Luigi Rossi

